

ART 495 CPC

Prima che sia disposta la [vendita \(1\)](#) o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al [creditore pignorante](#) e ai [creditori intervenuti](#), comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese [\(2\)](#). Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', **una somma non inferiore a un sesto(6)** dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice[\(3\)](#).

La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con [ordinanza](#) dal [giudice dell'esecuzione](#), sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili **entro il termine massimo di quarantotto(6)** mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. [art. 510 del c.c.](#), al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.[\(4\)\(5\)](#).

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, **ovvero ometta o ritardi di oltre trenta (6) giorni** il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma[\(5\)](#).

L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita'.